



COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

Provincia di Parma

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI POLESINE ZIBELLO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto del presente appalto è il servizio di trasporto degli alunni e degli studenti delle scuole dell’infanzia statali, primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale di POLESINE ZIBELLO. Il trasporto consiste in:

1. Trasporto lungo il tragitto casa – scuola e scuola – casa;
2. Partecipazione alle uscite didattiche (gite, visite guidate, progetti scolastici etc.) programmate dall’Autorità scolastica e preventivamente autorizzate dal Comune, nonché attività extrascolastiche, organizzate e/o patrocinate dal Comune, da concordare preventivamente. Le uscite didattiche possono essere effettuate anche al di fuori del territorio comunale;
3. Trasporto da e per le strutture sportive poste sul territorio comunale o in comuni limitrofi.

ART. 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio, riferito al periodo 01.09.2026 – 30.06.2029, consiste nel trasporto degli studenti dalle loro abitazioni ai plessi scolastici frequentati e viceversa e deve essere reso nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici.
2. I plessi scolastici di riferimento nel territorio del Comune di Polesine Zibello sono:
 - a. Scuola dell’Infanzia di Polesine – Via Manzoni
 - b. Scuola dell’Infanzia di Pieveottoville – Via 11 Settembre 200
 - c. Scuola Primaria di Polesine – Via Manzoni
 - d. Scuola Secondaria di Primo Grado di Zibello – Via Gino Boni.
3. Il servizio di cui all’art.1 è articolato nel seguente modo:

a) Servizio di trasporto scuolabus - Il servizio, che la ditta aggiudicataria deve svolgere con mezzi e personale propri o in sua disponibilità, è prestato a favore degli istituti scolastici del territorio e ad un numero indicativo di bambini come di seguito riportato:

Plesso scolastico	Indirizzo plesso scolastico	Numero Bambini iscritti 2025/2026	Stima Numero Bambini ogni anno scolastico
Scuola Infanzia Polesine	Via Manzoni	n. 6	n. 10
Scuola Infanzia Pieveottoville	Via 11 Settembre 2001	n. 6	n. 10
Scuola Primaria Polesine	Via Manzoni	n. 66	n. 65
Scuola Secondaria di Primo Grado Zibello	Via Gino Boni	n. 30	n. 30
TOTALE BAMBINI		n. 108	n. 115

Nel periodo di vigenza del calendario scolastico della scuola dell’obbligo le linee del trasporto sono state

articolate nel seguente modo:

	dal lunedì al venerdì					
orario durata linee	ore 06.45	ore 08.00	ore 12.20 (solo martedì, giovedì e venerdì)	ore 13:45	Ore 15.30/16.00 (solo lunedì, mercoledì e giovedì)	Ore 15.30 (solo martedì e venerdì)
LINEA 1	80 minuti		60 minuti	40 minuti	65 minuti	
LINEA 2	75 minuti	65 minuti	75 minuti	75 minuti	100 minuti	70 minuti

L'amministrazione ha elaborato una stima puramente indicativa dei KM che dovrà percorrere annualmente la ditta appaltatrice, la quale non costituisce alcun impegno per la stessa amministrazione. Si tratta di 41.950 km stimati annui.

Quanto al percorso e alle relative fermate ed orari, questi sono determinati dall'Amministrazione Comunale, compatibilmente con l'orario di ingresso (mattino) e di uscita (pomeriggio) nei plessi scolastici e il calendario scolastico (da lunedì a venerdì), nonché in relazione alle richieste dell'utenza e alle esigenze di organizzazione del servizio. Pertanto, non è consentita la raccolta di alunni in punti diversi da quelli prestabiliti.

La ditta aggiudicataria è tenuta altresì a garantire gli orari e i percorsi indicati nell'“*allegato 1_capitolato percorsi Polesine Zibello*” del presente capitolato, i quali sono meramente indicativi poiché potrebbero subire variazioni rispetto alle esigenze dell'utenza del servizio stesso. L'Amministrazione Comunale, in base alle richieste dell'utenza e/o alle modifiche dell'organizzazione scolastica annuale da parte degli istituti scolastici, si riserva di modificare, ridurre, ampliare o eliminare i percorsi e i servizi di cui al presente capitolato.

In caso di variazioni del percorso e/o delle fermate, queste sono consentite entro il 20% del chilometraggio medio giornaliero e quindi queste non comporteranno variazioni del corrispettivo dovuto.

Allo stesso modo, anche gli orari potrebbero subire modifiche da parte dell'amministrazione a fronte di particolari esigenze da parte degli istituti scolastici.

Di norma, i tempi di permanenza sui mezzi degli alunni non dovranno essere superiori ai 60 minuti.

Infine, la ditta aggiudicataria deve adeguarsi a tutte le modifiche temporanee (sospensione delle lezioni, uscite anticipate da scuola, ingressi ritardati a causa di assemblee, riunioni od altro, ecc.) degli orari di ingresso e di uscita degli alunni da parte delle scuole e/o classi interessate, assicurando il servizio agli alunni interessati secondo le precise indicazioni fornite dall'ufficio Servizi scolastici del Comune di Polesine Zibello, senza alcuna maggiorazione del corrispettivo.

Gli scuolabus dovranno essere sempre presenti nei luoghi di fermata predisposti ed agli orari fissati.

Non è previsto lo svolgimento del servizio di trasporto nel periodo di sospensione delle attività scolastiche quali, a mero titolo esemplificativo: festività, vacanze natalizie e pasquali, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche.

Qualora nel corso di validità del contratto dovesse verificarsi la necessità di estendere il servizio ad altri edifici comunali (scuole, palestre scolastiche, altri locali di proprietà del Comune) o ad altre evenienze, attualmente non indicati nelle tabelle del presente articolo, sarà possibile procedere all'estensione dello stesso previa presentazione di preventivo concordato tra le parti che dovrà essere elaborato dall'aggiudicataria con l'applicazione dei criteri utilizzati per la formulazione del prezzo offerto in gara. Si applicherà di norma il costo orario offerto in gara.

- La ditta aggiudicataria deve prestare servizio in caso di uscite didattiche per le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del Comune di Polesine Zibello, le quali si possono svolgere anche al di fuori del territorio comunale. A tal proposito, l'amministrazione ha fatto una stima indicativa delle uscite didattiche che devono essere garantite ogni anno scolastico per un totale di circa 1.500 Km per anno scolastico.
- Infine, per quanto attiene alla componente “*Attività sportive*” di cui all'art.1 punto 3, il servizio copre il

tragitto a/r dalla scuola secondaria di primo grado alla palestra della scuola primaria che, programmato su base annuale, si rende necessario al fine di svolgere le ore di educazione fisica, oltre ad eventuali spostamenti per le strutture sportive site nel Comune di Busseto (per giochi studenteschi). Considerata la distanza a/r dalla palestra stimata in 8.2 km, e gli spostamenti al Comune di Busseto si ipotizzano circa 450 km all'anno totali.

6. Il Servizio richiede l'utilizzo di **n. 2 mezzi** adibiti unicamente al presente servizio di trasporto scolastico con **capienza indicativa minima da 28 a 40 posti** (oltre a conducente e n. 2 posti per accompagnatori):
 - Mezzo nr. 1: Almeno 2 posti accompagnatore + **28/40** posti per utenti del servizio + posto autista
 - Mezzo nr. 2: Almeno 2 posti accompagnatore + **28/40** posti per utenti del servizio + posto autista
7. Oltre ai mezzi di cui sopra, si richiede la disponibilità di un mezzo di scorta a disposizione presso deposito situato sul territorio comunale, della capienza minima da 28 a 40 posti + 2 posti accompagnatore + posto autista.
8. Non sarà consentito il trasporto di passeggeri in piedi. Il prestatore dovrà garantire la disponibilità di automezzi funzionanti per sostituzioni in emergenza di quelli in uso in caso di guasto meccanico o incidente, allo scopo di garantire la continuità del servizio.
9. Tutti i servizi dovranno essere svolti nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato. La ditta aggiudicatrice dovrà garantire tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, per l'esecuzione a regola d'arte dei servizi di trasporto (principale ed accessorio) e dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti in materia, soprattutto di sicurezza stradale, ed al prezzo pattuito.
10. In caso di trasporto di alunni disabili con difficoltà motorie la ditta dovrà garantire la fornitura di idoneo scuolabus attrezzato per disabili.
11. Alla ditta aggiudicataria verranno affidati percorsi da effettuarsi con almeno due distinti automezzi, tutti idonei ed omologati per il trasporto scolastico, con capienza adeguata (vedi sopra), con relativi conducenti che dovranno essere in possesso delle abilitazioni professionali prescritte dalla normativa vigente in materia (patente D e Carta di Qualificazione Conducente – CQC).
12. Il servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con propri capitali e mezzi tecnici e con proprio personale ed autoveicoli, a suo totale rischio.
13. In caso di sospensione in via temporanea per eventi particolari nessun corrispettivo è dovuto alla Ditta. Il servizio va pertanto organizzato dalla Ditta appaltatrice in stretta collaborazione con il Servizio scuola del Committente e nel rispetto delle direttive del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Polesine Zibello, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione entro l'orario di inizio delle lezioni e che al termine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.
14. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare alla ditta aggiudicataria gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno scolastico.
15. La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi scolastici a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante.
16. La ditta dovrà comunque far fronte ad ogni variazione, anche se temporanea, in particolare nel caso di momentanee chiusure al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o altro; l'aggiudicatario dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio dandone tempestiva comunicazione al Comune e agli utenti.
17. Poiché le funzioni richieste del presente Capitolato sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto

scolastico garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti sulla base delle norme che regolano la materia. Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti dal fatto dell'aggiudicatario, di cui dovrà essere data tempestiva notizia al Responsabile del Servizio, il servizio di trasporto scolastico non dovrà subire alcuna interruzione.

18. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la Ditta agisca in difformità alle leggi e regolamentazioni in materia, il Committente potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 23 nonché, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
19. Dovrà essere posta particolare attenzione alle operazioni di salita e discesa degli alunni durante le quali la Ditta è comunque responsabile in via esclusiva.
20. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine il servizio scuola del Comune all'inizio dell'anno scolastico e, comunque, nel corso dello stesso, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico ai sensi del vigente Regolamento. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare, al predetto ufficio, le presenze di alunni non compresi nel citato elenco e di non ammetterli al servizio.
21. In presenza di alunni portatori di handicap, che non necessitino di mezzi di trasporto speciali, la Ditta dovrà garantire il trasporto scolastico, e quindi l'accesso al mezzo, non solo all'utente, ma anche all'eventuale accompagnatore individuale dell'alunno.
22. La ditta deve comunicare immediatamente al Comune e all'Autorità scolastica ogni incidente o inconveniente accaduto agli alunni durante lo svolgimento del servizio, in particolare infortuni e simili di qualunque entità, anche quando non si sia verificato alcun danno.
23. La ditta deve segnalare al Comune ogni circostanza rilevante riscontrata nel corso del servizio, con particolare riferimento al comportamento degli utenti o terzi.
24. La ditta deve riscontrare in forma scritta non oltre 2 giorni dalle richieste del Comune ogni rilevante circostanza relativa al servizio compresi: segnalazioni, richieste, lamentele, avanzate da utenti, famiglie scuola o terzi.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO

1. L'importo annuo presunto del servizio ammonta ad € 115.362,50 iva esclusa, per un totale posto a base di gara per il triennio 2026/2029 pari ad € 346.087,50 IVA esclusa.
2. L'importo annuo è stato calcolato sulla base di un monte di Km annui pari a 41950 moltiplicato per un valore pari ad € 2,75 al Km - Iva esclusa.
3. L'impresa dovrà presentare un ribasso unico % sull'importo posto a base d'asta di euro 346.087,50, IVA esclusa. Non sono ammesse offerte alla pari e/o in aumento. Il servizio non presenta rischi da interferenze e quindi l'importo di oneri di sicurezza relativa è pari a € 0,00. Il Duvri verrà predisposto successivamente sulla scorta dell'offerta tecnica presentata dal soggetto aggiudicatario.
4. Con il corrispettivo di cui sopra, si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese, ecc. necessari per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e/o non espresso dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
5. Non potrà essere preteso dalla ditta appaltatrice alcun onere aggiuntivo per eventuale riorganizzazione dell'orario delle lezioni da parte delle istituzioni scolastiche.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha la durata di anni tre (3) a decorrere dal 01.09.2026 fino al 30.06.2029.
2. L'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, in ragione di quanto

previsto dal D.Lgs. 36/2023 e nelle more della verifica dei requisiti previsti sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura stessa.

3. Il Comune di Polesine Zibello intende prevedere l'opzione di rinnovo del contratto d'appalto di cui in oggetto, per un ulteriore triennio, come previsto dal D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante comunicherà alla ditta tale volontà, per iscritto via pec, 60 giorni prima della scadenza.

ART. 5 - NORME REGOLATRICI

1. L'appalto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto:
 - a. dal presente capitolato d'appalto e relativi allegati;
 - b. dalle vigenti normative e regolamenti in materia, con riferimento alle seguenti fonti:
 - i. Legge 11/08/2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
 - ii. D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada;
 - iii. D.M. 18/04/1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus";
 - iv. D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
 - v. Circolare D.g. n. 23 in data 11.3.1997 del Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti.
 - vi. Decreto del Ministero della transizione ecologica del 17 giugno 2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.
2. La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare la normativa di settore vigente, inclusi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
3. Il servizio ordinario di trasporto scolastico è da considerarsi quale "servizio pubblico essenziale e di pubblico interesse" ai sensi dell'art.1 della Legge 14 giugno 1990 n.146 e s.m. i. e come tale non può essere interrotto o sospeso o abbandonato.
4. È obbligo della ditta aggiudicataria assicurare la continuità del servizio anche in caso di sciopero del proprio personale garantendone il regolare svolgimento.
5. In caso di abbandono o sospensione, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore (dissesti stradali, calamità naturali), l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio ed addebitare le spese allo stesso.

ART. 6 - AUTOVEICOLI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. La ditta dovrà essere e mantenersi per la durata dell'appalto in condizioni di espletare il servizio con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale abilitato e a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
2. I mezzi da impiegare nel servizio dovranno essere di esclusiva proprietà dell'appaltatore o, nelle forme consentite dalla legge, essere in sua piena e documentata disponibilità per tutta la durata dell'appalto.
3. L'appaltatore si obbliga a espletare il servizio con la quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficiente a garantire il trasporto giornaliero di andata e ritorno degli utenti nel minor tempo possibile, evitando in ogni caso agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi.
4. Si richiede il servizio con un numero di automezzi pari ad almeno n. 2, adeguati all'utenza ed idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti (oltre al mezzo di scorta); percorrenza presunta complessiva **41.950 km**
5. Si richiede il servizio con automezzi regolarmente immatricolati ai sensi dell'art. 93 del Codice della strada, presso la Motorizzazione Civile;
6. Gli automezzi impiegati nel servizio di trasporto scolastico dovranno portare sulla fiancata la dicitura "SCUOLABUS" e possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:
 - a. rispondere ai requisiti previsti dall'art. 1 del D.M 31.01.1997 e s.m.i. e della Circolare

del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.03.1997, in particolare agli articoli 1 (veicoli da adibire al trasporto scolastico), all'art. 2 (utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico) e all'art. 3 (cronotachigrafo);

- b. possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione previsti dal Codice della Strada (D. Lgs n. 285/82 e s.m.i), essere regolarmente immatricolati, circolare muniti di carta di circolazione e dei documenti previsti dal Codice medesimo;
 - c. essere muniti dei dispositivi di sicurezza per i trasportati previsti dalla vigente normativa;
 - d. essere coperti da polizza assicurativa RCA relativa ai veicoli;
 - e. essere in regola con le revisioni, generali e annuali (D. Lgs. 285/1995 e s.m.i. e D.M. 408/1998);
7. L'appaltatore, per ogni e qualsiasi variazione che intendesse apportare per qualsiasi ragione in ordine ai mezzi di trasporto, dovrà richiedere autorizzazione al Comune, il quale, a suo insindacabile giudizio, potrà autorizzare o non autorizzare la variazione richiesta.
8. Per tutta la durata dell'appalto, la ditta appaltatrice deve provvedere a:
- mantenere gli automezzi adibiti al servizio in perfetta efficienza;
 - mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione dei veicoli su strada e per il trasporto di persone; in particolare sulle licenze di esercizio dovranno essere indicati e costantemente aggiornati i nominativi delle persone autorizzate alla guida dei mezzi.
9. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire a proprie cure e spese tutte le operazioni ed a sostenere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio, tra cui:
- i. pagamento delle imposte, tassa di circolazione, R.C. Auto, revisione periodica relativamente a tutti i mezzi utilizzati per il servizio stesso ed ogni altra spesa necessaria per il regolare funzionamento degli automezzi;
 - ii. carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria di tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
 - iii. manutenzione ordinaria e pulizia e sanificazione esterna ed interna quando l'uso e le condizioni meteorologiche lo rendano necessario e dotazione dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori previsti dall'art. 72 del C.d.S. (es dispositivi di segnalazione visiva, acustica, retrovisori, pneumatici, ecc.);
 - iv. manutenzione straordinaria di tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
 - v. ogni altra attività necessaria al fine di conservare gli automezzi sempre in condizioni di efficienza e di sicurezza.
10. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire la disponibilità (proprietà e/o possesso a qualunque titolo) di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche necessarie per l'espletamento del servizio, da impiegarsi in sostituzione di quelli normalmente in uso. Le eventuali temporanee sostituzioni di veicoli dovute a cause di forza maggiore con altri veicoli comunque autorizzati e muniti dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dovrà essere immediatamente comunicata al Responsabile del servizio o suo referente.

ART. 7 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

In aggiunta alle caratteristiche di cui all'art. 6, e in ottemperanza all'art. 57 comma 2 del D.Lgs.n. 36/2023 che rende obbligatoria l'applicazione dei CAM per le stazioni appaltanti, gli scuolabus indicati per lo svolgimento del presente servizio dovranno essere conformi ai Criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 17 giugno 2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.

Detto decreto recepisce quanto previsto dalla direttiva 2019/1161/UE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, che fissa per ciascun Stato membro degli obiettivi minimi per gli acquisti verdi pubblici di veicoli ibridi o elettrici. I nuovi CAM hanno come obiettivo quello di contribuire a limitare le emissioni di inquinanti dei veicoli e di altri impatti ambientali lungo l'intero ciclo di

vita (produzione, uso, manutenzione, smaltimento, compreso lo smaltimento delle batterie di trazione nel caso di veicoli elettrici).

In particolare, la stazione appaltante è tenuta a rispettare, in sede di affidamento del servizio di trasporto scolastico, i CAM di cui al capitolo I “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare di passeggeri, di trasporto postali su strada, servizi di trasporto colli, servizi di consegna postale, servizi di consegna colli e per l'acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti “

Detto capitolo prevede due diversi paragrafi

- Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada il “I veicoli adibiti al trasporto su strada acquistati o acquisiti in leasing, locazione o noleggiati devono essere conformi alle specifiche tecniche dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi ed in possesso dei mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio”.

Pertanto, i veicoli offerti in sede di gara, sia nuovi che usati, dovranno rispondere alle specifiche tecniche elencate nello stesso allegato 1, lettera E “Criteri ambientali minimi per acquisto, leasing, locazione e noleggio di autobus (categoria M2 ed M3)”, di seguito indicati:

- Emissioni di inquinanti atmosferici e di gas ad effetto serra - obbligatorio

Almeno uno dei mezzi da impiegare nel trasporto scolastico deve appartenere alla categoria di veicolo pesante “pulito” con i limiti di emissioni espressamente previsti per i veicoli M2 ed M3.

L'ulteriore veicolo offerto deve avere livelli di emissioni di inquinanti inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell'immatricolazione o, in caso di veicoli usati, a quelli relativi alla “Classe Euro” immediatamente precedente a quella in vigore ai fini dell'immatricolazione al momento della pubblicazione del bando di gara.

Ai fini della verifica del presente criterio, l'operatore economico dovrà indicare per i due veicoli i seguenti dati:

- costruttore,
- designazione commerciale
- la categoria
- il motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido, idrogeno)
- il tipo di alimentazione
- “Classe Euro”.

- Posizione dei tubi di scarico e caratteristiche dell'impianto di scarico - obbligatorio

I tubi di scarico dei veicoli non a emissioni zero offerti (M2 ed M3) non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri. L'impianto di scarico deve consentire l'applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico.

Ai fini della verifica del presente criterio, l'operatore economico dovrà presentare la documentazione tecnica del veicolo dalla quale si evincano le caratteristiche richieste.

- Indicatore di consumo - obbligatorio

I veicoli (M2 ed M3) devono essere dotati di un “indicatore di consumo”, ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi di combustibile o di energia elettrica con l'indicazione di carica degli accumulatori.

Ai fini della verifica del presente criterio, l'operatore economico dovrà presentare la documentazione tecnica del veicolo dalla quale si evincano le caratteristiche richieste.”

- Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa - obbligatorio

I veicoli M2 e M3 devono essere dotati:

- un impianto di illuminazione interna a LED (o tecnologia alternativa equivalente in efficienza luminosa e durata). In particolare, deve essere curata l'illuminazione dei gradini; degli ostacoli; degli apparecchi di bigliettazione e delle aree di informazione al pubblico.
- indicatore di linea di percorso del tipo a LED (o tecnologia alternativa equivalente) luminoso scorrevole, fisso o variabile.

Ai fini della verifica del presente criterio, l'operatore economico dovrà presentare la documentazione tecnica del veicolo dalla quale si evincano le caratteristiche richieste.

- Veicoli elettrici nuovi (M2 e M3) garanzia della batteria di trazione e piano di manutenzione programmata - da applicare solo nel caso di candidatura che preveda veicoli elettrici nuovi

La batteria elettrica, con capacità di carica residua maggiore o uguale all' 80% del valore nominale IEC 62660, deve essere coperta da una garanzia minima che copra l'operabilità dei veicoli per percorrenza minima in km, durata minima in anni di validità; n° di cicli di carica e scarica.

Nel caso in cui la batteria venga fornita in leasing, deve presentare una copia del piano di manutenzione programmata della stessa.

Ai fini della verifica del presente criterio, l'operatore economico dovrà fornire la documentazione con le informazioni richieste nel criterio (percorrenza o durata in anno della garanzia o cicli di carica e scarica).

- Grassi ed oli lubrificanti

- Grassi e oli lubrificanti compatibilità con i veicoli di destinazione

La fornitura delle seguenti categorie di grassi e oli lubrificanti deve essere compatibile con i veicoli oggetto dei CAM tenendo conto delle indicazioni del costruttore (documentazione tecnica del veicolo):

- per autotrazione leggera e pesante (compresi oli per motore);
- per motoveicoli (compresi oli per motore);
- per gli ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

La fornitura di grassi e oli lubrificanti, laddove non dichiarato dal fabbricante incompatibile con il veicolo, è costituita da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai punti successivi di oli lubrificanti Ecolabel o etichette di tipo I equivalenti.

La stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto può prevedere controlli di conformità documentali sulla fornitura di grassi e oli lubrificanti in relazione sia alle restrizioni previste dall'Allegato XVII del Reg (EC) 1907/2006 Reach che il Reg. (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP).

- Grassi e oli biodegradabili

I grassi e oli biodegradabili devono essere in possesso dell'etichetta Ecolabel o equivalenti oppure devono rispettare i seguenti requisiti ambientali:

- Biodegradabilità
- Bioaccumulo

Al fine della verifica, l'operatore economico dovrà presentare la lista dei prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui l'etichetta (conforme alla UNIENISO 14024) posseduta è diversa dall'Ecolabel, l'Appaltatore deve riportare le caratteristiche anche tecniche dell'etichetta equivalente. Nel caso in cui non è presente la certificazione l'Appaltatore deve presentare i rapporti di prova rilasciati da Laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 relativamente alla biodegradabilità e ove necessario al potenziale bioaccumulo.

- Grassi e oli lubrificanti minerali a base rigenerata

I grassi e oli rigenerati, che sono costituiti in quota parte da oli derivati da un processo di rigenerazione di oli esausti, devono contenere delle quote minime di base rigenerata sul peso totale del prodotto.

Ai fini della verifica, l'Appaltatore presenta una certificazione Re made in Italy o equivalenti.

- Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)

L'imballaggio primario in plastica è costituito da una % minima di plastica riciclata 25% in peso.

Ai fini della verifica l'Appaltatore presenta una certificazione Re made in Italy, Plastica seconda vita o equivalenti.

Il possesso dell'etichetta Ecolabel UE rende il prodotto conforme al criterio.

ART. 8 – GUASTI E SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO - SCIOPERI

1. Il servizio di trasporto scolastico non deve subire alcuna interruzione.
2. In caso di avarie agli automezzi utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verifichino prima dell'avvio del servizio di trasporto scolastico, l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare la sostituzione dell'automezzo in tempo utile per garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico e ad avvisare entro 1 ora gli Uffici comunali competenti.
3. In caso di avarie agli automezzi utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verifichino durante il servizio di trasporto scolastico, l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare la sostituzione dell'automezzo nel più breve tempo possibile, secondo ragionevolezza e comunque entro un tempo massimo di 1 ora, garantendo il servizio e le normali prestazioni contrattuali, ricorrendo ad un mezzo ugualmente idoneo per tipologia, caratteristiche e capienza. L'Impresa è tenuta altresì ad informare (mediante messaggistica istantanea) le Famiglie, l'Istituto Scolastico ed il Comune. A tal fine il Servizio competente del Comune fornisce, all'inizio di ogni anno scolastico, l'elenco aggiornato dei numeri di telefono, cellulare dei genitori o familiari di riferimento per ogni singolo utente iscritto al servizio. L'autista dovrà inviare, obbligatoriamente, un messaggio alle famiglie riportante eventuali modifiche nello svolgimento del servizio stesso, indicando le motivazioni del ritardo, oltre a qualsiasi altra informazione utile.
4. In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, la Ditta aggiudicataria è inoltre tenuta ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie e ad informare, quindi nel seguente ordine: le Famiglie, le Istituzioni Scolastiche interessate ed il Comune, anche facendo ricorso a sistemi di messaggistica istantanea. In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti fino all'arrivo del mezzo sostitutivo.
5. Anche nel caso in cui si verifichino situazioni di maltempo eccezionali tali da non consentire l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico (o tali da consentire l'effettuazione del servizio in ritardo rispetto agli orari stabiliti), l'Impresa dovrà provvedere ad informare a sue cure e spese, in primo luogo, le Famiglie interessate (secondo le modalità anzidette), l'Istituto Comprensivo ed il competente Servizio comunale.
6. L'Impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio in caso di sciopero, sulla base delle norme che regolamentano la materia. Si richiama in proposito, per quanto applicabile, la normativa sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – L. 12.06.1990 n. 146, modificata ed integrata con la Legge 11.04.2000, n. 83 e l'Accordo Collettivo nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni-Autonomie Locali.
7. In caso di sciopero riguardante il Settore Trasporti per cui l'Impresa si trovi nell'impossibilità di svolgere il servizio regolarmente, dovrà darne adeguata e preventiva informazione al Comune. La comunicazione dovrà pervenire con congruo anticipo poiché il Comune è tenuto ad informare l'utenza con almeno 5 giorni di preavviso.
8. Per il servizio di trasporto non prestato in caso di sciopero nulla è dovuto all'Impresa appaltatrice.

ART. 9 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO

1. Il Piano annuale di trasporto deve essere progettato e redatto per ogni anno scolastico e deve rispondere al principio di massima razionalizzazione dei percorsi. L'Impresa appaltatrice collabora con l'Amministrazione Comunale alla stesura del documento che, sulla base di dati quali il numero di utenti, tipologia di frequenza del servizio (andata/ritorno, solo andata, solo ritorno), loro residenza/domicilio, condizioni di viabilità, scuola frequentata, organizzazione e orari di funzionamento dei plessi scolastici, definisce, ad inizio anno scolastico, i vari percorsi, sia per l'andata che per il ritorno, e specificando per ogni utente orari e luogo di salita e discesa.
2. Il Piano annuale di trasporto sarà suscettibile di variazione su richiesta della stazione appaltante, in riferimento a tutte le sue componenti, sulla base di eventuali successive richieste degli utenti e/o delle Autorità scolastiche, al verificarsi di nuove esigenze, anche di tipo organizzativo, qualora si renda necessaria una miglioria del servizio anche in relazione alle condizioni stradali, alla viabilità o per questioni

di sicurezza ed in presenza di circostanze non prevedibili.

3. Fatti salvi i casi urgenti, la segnalazione della variazione dovrà essere comunicata dal Comune con un preavviso di almeno 2 (due) giornate lavorative rispetto al momento in cui la modifica deve essere attuata.

ART. 10 – PERSONALE

1. Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'appalto, la ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio.
2. Tutto il personale designato dovrà essere munito dei requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente D e Carta di qualificazione conducente – CQC) ai sensi dell'art. 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/92, smi, e del Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 17/04/2013 (Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC). I conducenti devono essere riconosciuti idonei per l'esecuzione dei servizi di trasporto scolastico, restando l'appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili. La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
3. Il personale non deve essere incorso in condanne penali e non deve avere carichi pendenti, che comportino interdizione dai pubblici uffici; dovranno inoltre essere effettuati nei confronti del personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto gli accertamenti previsti dall'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
4. L'aggiudicatario dovrà garantire la stabilità, quantomeno per l'anno scolastico, della presenza degli autisti sul servizio di trasporto, salvo casi di forza maggiore, per favorire buone relazioni con l'utenza.
5. Nello svolgimento del servizio, l'aggiudicatario ha l'obbligo di dirigere il personale in modo tale da non creare appunti di sorta, non solo nel servizio ma anche nel comportamento. Il personale è tenuto:
 - a. ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
 - b. ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del committente;
 - c. a recepire tutte le norme comunali, anche di futura emanazione, ed a disporre che il personale adibito al servizio di trasporto scolastico abbia cura di darvi piena e puntuale applicazione;
 - d. a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato;
 - e. a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada ed a osservare le norme vigenti in materia di circolazione che in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
 - f. a non consentire l'accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
 - g. a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
 - h. a dare immediata comunicazione al Comune di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
 - i. a segnalare tempestivamente al Comune eventuali episodi di utenti o accompagnatori non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio;
 - j. ad evitare qualsiasi maltrattamento fisico, anche nell'intento di sedare comportamenti molesti o pericolosi;
 - k. a non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
 - l. a non effettuare il trasporto dei bimbi della scuola dell'infanzia senza accompagnatore (della eventuale mancata presenza dell'accompagnatore dovrà essere data tempestiva comunicazione al responsabile del Servizio Scuola);

- m.ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano la massima sicurezza nelle operazioni di salita e discesa degli alunni, apertura e chiusura porte, avvio del mezzo;
- n. a segnalare al Comune, per i provvedimenti di sua competenza, ogni comportamento violento, di disordine e/o irrispettoso nei gesti e nelle parole da parte degli utenti il servizio;
- o. a trasportare alunni portatori di handicap mediante automezzi appropriati ed attrezzature conformi alle vigenti norme di sicurezza; la necessità di eventuali veicoli omologati per tale utilizzo dovrà essere comunicata dal committente almeno 60 giorni prima dell'inizio della prestazione dell'anno scolastico di riferimento.

6. E' fatto altresì obbligo all'aggiudicatario di dotare ciascun autista di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, per garantire l'immediata comunicazione all'Amministrazione o all'Autorità scolastica di eventuali incidenti o imprevisti che dovessero verificarsi e, comunque, in caso di emergenze; i numeri dei cellulari saranno comunicati, a cura dell'Amministrazione, agli utenti al fine di consentire loro di avvisare gli autisti in caso di necessità afferenti il servizio.
7. Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell'autista e dell'Impresa, conformemente alle previsioni contenute nell'art. 18, comma 1 lett. u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La ditta aggiudicataria si impegna, all'inizio del servizio, a fornire al Comune tutte le informazioni di seguito indicate ed a segnalare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni che si verificassero nel corso del contratto:
- elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato;
 - nominativo del responsabile della sicurezza (datore di lavoro e R.S.P.P. aziendale);
 - nominativo di un responsabile, sempre reperibile, in caso di comunicazioni urgenti durante i giorni di normale attività scolastica.
8. L'elenco nominativo di cui sopra del personale addetto al servizio dovrà essere corredato degli estremi del documento di patente di guida e del CQC.
9. L'Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento adottato da questo Comune, ai sensi del DPR 62/2013 e reperibile su sito internet istituzionale dell'Ente.
10. Il Comune, in caso di comportamenti non idonei del personale, dopo un primo richiamo scritto, potrà pretendere la sostituzione immediata di quegli operatori che risultassero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole o adottassero comportamenti non consoni al servizio e/o alla sicurezza degli utenti;

ART. 11 - ASSISTENZA AGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO

1. Il Comune mette a disposizione personale volontario o appositamente incaricato, per l'accompagnamento sullo scuolabus degli alunni delle scuole dell'infanzia o per gli alunni diversamente abili, qualora necessario.
2. Permane in capo alla ditta aggiudicataria l'obbligo della messa in opera di ogni cura ed attenzione per l'incolumità dei trasportati, anche nel caso in cui sia presente un accompagnatore.

ART. 12 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. La ditta aggiudicataria è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto sia della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza sia della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica nonché alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra la ditta aggiudicataria ed il personale da esso adibito al servizio, sia tale personale dipendente, socio o ad altro titolo impiegato dall'appaltatore.

2. La ditta aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, l'appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dalle altre comunque previste in materia, ivi compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti.
3. La ditta aggiudicataria garantisce l'idoneità alla mansione del personale addetto al servizio, anche attraverso le attività di controllo sanitario previste per legge in materia di accertamento di assenza tossicodipendenze (test alcool, droga etc.);
4. Si intendono a carico dell'aggiudicatario le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali.
5. La ditta aggiudicataria è altresì tenuta a comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni del personale di cui al precedente articolo 10 o della loro qualificazione in relazione al servizio.
6. La ditta aggiudicataria è altresì tenuta a sostituire i conducenti che per qualsiasi causa fossero assenti con altri idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà alla ditta aggiudicataria l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo; il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato dagli organi competenti che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni al Committente né avrà titolo al risarcimento dei danni.
8. L'appaltatore si obbliga inoltre:
 - a. a predisporre ed attuare un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi impiegati, con particolare riferimento alle operazioni ed alle tempistiche degli interventi atti a garantire la piena efficienza dei mezzi;
 - b. a predisporre ed attuare un piano contenente le attività e le tempistiche di pulizia e disinfezione periodica degli automezzi;
 - c. a predisporre ed attuare un piano di formazione del personale impiegato nel servizio;
 - d. a predisporre e somministrare, almeno una volta all'anno, questionari di valutazione del gradimento del servizio, concordati con gli Uffici comunali, ad un campione significativo di utenti.
9. Il Servizio richiede l'utilizzo di due mezzi adibiti unicamente al presente servizio di trasporto scolastico con capienza indicativa minima da 28 a 40 posti (oltre a conducente e n. 2 posti per accompagnatori) e che abbiano la seguente caratteristiche minime:
 - Mezzo nr. 1: Almeno 2 posti accompagnatore + 28/40 posti per utenti del servizio + posto autista
 - Mezzo nr. 2: Almeno 2 posti accompagnatore + 28/40 posti per utenti del servizio + posto autista

Oltre ai mezzi di cui sopra, si richiede la disponibilità di un mezzo di scorta a disposizione presso deposito situato sul territorio comunale, della capienza minima da 28 a 40 posti + 2 posti accompagnatore + posto autista.
10. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre disporre di apposita autorimessa per lo stazionamento nei tempi e periodi di non utilizzo dislocata in loco o in Comune, che disti non oltre 30 Km dal confine comunale, per tutta la durata dell'appalto. La rimessa dovrà essere in proprietà o in affitto con contratto registrato o con altro titolo di disponibilità legittimo. L'appaltatore dovrà garantire il libero accesso agli automezzi da parte del personale comunale o di altri incaricati autorizzati dal Comune. La disponibilità della rimessa sarà essere accertata quale condizione di stipula del contratto.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ

1. È posta a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale. L'aggiudicatario si impegna ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale;
2. L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, assume, sotto la sua esclusiva responsabilità e con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, l'obbligo di uniformarsi, oltre che norme che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel presente Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto.
3. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tale fine il Responsabile dei Servizi scolastici, all'inizio di ogni anno scolastico e comunque nel corso del medesimo, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.
4. L'appaltatore si assume ogni onere e rischio inerente all'affidamento in capo del servizio oggetto dell'appalto ed ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell'esecuzione del servizio.
5. L'appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta.
6. L'aggiudicatario è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto delle persone ed assume ogni responsabilità circa l'organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale.
7. All'appaltatore è fatto obbligo di contrarre, e di mantenere efficaci per tutta la durata dell'appalto, le seguenti coperture assicurative:
 - a. per i danni a terzi conseguenti a circolazione dei veicoli impiegati nel servizio. Polizza RCA obbligatoria ex lege (decreto legislativo 7 settembre 2005, nr. 209 Titolo X e s.m.i) con un massimale unico non inferiore ad € 50.000.000,00 per singolo veicolo;
 - b. per i danni cagionati a terzi, non conseguenti alla circolazione dei veicoli impiegati nel servizio. Polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera con i seguenti massimali minimi:
 - i. sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00
 - ii. sezione RCO massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00.
8. L'inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente dell'appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente.
9. Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato.
10. L'Appaltatore assumerà a proprio carico l'onere di manlevare la Stazione Appaltante da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.
11. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio.
12. La presentazione della polizza condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.
13. In caso di danni arrecati a terzi, l'Impresa aggiudicataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari.

14. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.
15. L'aggiudicatario è tenuto a documentare al Servizio competente, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi.

ART. 14 – VIGILANZA SUL SERVIZIO

1. Per accertare l'osservanza da parte della Ditta aggiudicataria delle condizioni indicate nel presente capitolato, il Committente potrà effettuare, senza alcun preavviso e senza che ciò sollevi la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, controlli relativi ad ogni fase attinente all'esecuzione del servizio.
2. Tale attività di controllo potrà avvenire anche tramite richiesta di documentazione e/o ispezioni ai mezzi e durante i percorsi.
3. La Ditta è obbligata a fornire all'incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo le informazioni e la documentazione utile e consentendo, in ogni momento, l'accesso richiesto.

ART. 15 – RISCHI DA INTERFERENZA

1. Le prestazioni oggetto del servizio si svolgono su mezzi di proprietà dell'aggiudicataria, ricoverati in rimessaggio privato, pertanto, non vi sono momenti di interferenza nella fase di ingresso e uscita dei mezzi.
2. La Responsabilità della rispondenza dei veicoli alle norme di legge, dell'adozione di tutte le misure di sicurezza e dei rischi specifici è integralmente a carico dell'aggiudicataria.
3. Gli unici momenti di interferenza sono costituiti dalla presenza di accompagnatori, messi a disposizione dal Comune, per il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie (solo in casi specifici anche per la scuola secondaria di primo grado): tale compresenza non è individuata come "contatto rischioso" tra personale del committente o inviato dal committente a quello dell'appaltatore, tale da quantificare oneri specifici non soggetti a ribasso.
4. In ogni caso, qualora in ragione delle modalità operative in concreto poste in essere dovessero mutare, sarà cura dell'Amministrazione assicurare, con oneri a proprio carico il rispetto della disciplina di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e smi.

ART. 16 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

1. Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri del Comune.
2. L'Appaltatore riconosce, con la semplice presentazione dell'offerta, di essersi reso pienamente edotto ed avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze connesse, che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi e di disporre di idonea struttura organizzativa per provvedere agli adempimenti amministrativi e contrattuali derivanti dall'assunzione del servizio.
3. L'aggiudicatario assume il rischio completo e incondizionato della gestione a proprio carico.
4. Il valore dell'appalto risultante dai documenti di gara è stimato e, pertanto, non saranno dovuti risarcimenti, indennità, rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.
5. Alla ditta aggiudicataria sarà liquidato, ad esclusivo compenso di tutti gli oneri che la stessa andrà ad assumere in funzione dell'assunzione del servizio d'appalto, il corrispettivo mensile determinato in base al seguente calcolo: prezzo chilometrico offerto in sede di gara x chilometri effettivamente percorsi nel mese, distintamente per servizio ordinario e per ulteriori servizi (ad esempio uscite didattiche). Il progetto di percorso km sarà annualmente definito tra Comune e ditta, all'avvio di ogni anno scolastico. Eventuali

percorsi effettuati al di fuori del servizio previsto, il corrispettivo mensile sarà verificato dal competente Ufficio Comunale, in eventuale contraddittorio con la Ditta appaltatrice, sulla scorta della documentazione relativa;

6. Il corrispettivo, come sopra determinato, verrà fatturato dall'aggiudicatario per ciascuna mensilità; la fattura dovrà essere corredata da regolare prospetto riepilogativo mensile, distinto eventualmente per istituto scolastico, con indicazione dei giorni di percorrenza, numero di corse effettuate e numero di chilometri percorsi, distintamente per servizio ordinario e per ulteriori servizi (ad esempio uscite didattiche).
7. Il corrispettivo sarà liquidato entro trenta giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva.
8. Il Comune ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese; in caso di contestazione, il termine della liquidazione del corrispettivo mensile è sospeso sino al ricevimento delle deduzioni dell'Appaltatore ed allo scioglimento delle riserve.
9. Dal corrispettivo il Comune detraerà l'importo delle eventuali sanzioni pecuniarie applicate a carico della ditta aggiudicataria ai sensi del presente capitolato.

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore deve costituire, entro la data di stipulazione del contratto e per tutta la durata del medesimo, a favore del Comune, un deposito cauzionale definitivo tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.
2. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune.
3. La mancata costituzione della cauzione definitiva entro il termine assegnato comporta la decadenza dall'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di gara e l'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.
4. La cauzione definitiva è prevista a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dell'eventuale risarcimento dei danni.
5. Ogni qualvolta l'Amministrazione comunale si rivalga sul deposito cauzionale definitivo, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.
6. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione definitiva risultasse insufficiente.
7. Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato al rilascio di certificato attestante la completa e regolare esecuzione del servizio, da parte del RUP.
8. Bozza della cauzione, di cui sopra, dovrà essere presentata, per la valutazione di accettabilità da parte degli uffici comunali prima della data fissata per la stipula del contratto.
9. L'importo della garanzia è ridotto, secondo le percentuali e le condizioni previste all'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 18 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Sono ammesse modifiche del contratto in corso di esecuzione dello stesso secondo modalità e limiti di cui all'art. 120 del DLgs 36/2023.

ART. 19 - CESSIONE E SUBBAPPALTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del D.Lgs 36/2023.
2. Nei casi di trasformazione, fusione e scissione dell'azienda il nuovo soggetto subentra nel contratto alle modalità e condizioni previste all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
3. In caso di modifiche e variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria, deve essere data prontamente notizia al Comune, corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata e da cui risulta che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente.
4. Il Comune riconosce il soggetto contraente sino a quando non sia correttamente conclusa la procedura di cui ai commi 2 e 3, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.
5. Per la cessione dei crediti si richiama l'art.120, comma 12 del d.Lgs. 36/2023.

ART. 20 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA ANTICIPATA

1. La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
2. Trattandosi di servizio pubblico legato al calendario scolastico, l'esecuzione del contratto potrà essere anticipatamente disposta, anche nelle more della stipulazione, al fine di non pregiudicare l'interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare.
3. La stipulazione formale del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante del Comune, previa effettuazione delle verifiche della documentazione probatoria presentata in sede di gara ed accertamento dell'inesistenza di limiti o impedimenti a contrarre dell'aggiudicatario.
4. Sono a carico completo ed esclusivo della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto.
5. Formano parte integrante del contratto:
 - a. Capitolato d'appalto
 - b. Atti di gara ancorché non materialmente allegati.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a. quando il Comune e l'Impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento del medesimo, in tal caso l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva ed al pagamento delle prestazioni effettuate;
 - b. ricorso al subappalto in violazione dell'art. 19;
 - c. per gravi irregolarità o negligenze, frode, inadempimenti reiterati, mancanza di rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, accertate dal responsabile dell'esecuzione del contratto;
 - d. qualora ricorrano le condizioni indicate all'articolo 122 del d.Lgs. 36/2023;
 - e. qualora l'appaltatore risulti aver prodotto falsa documentazione o documentazioni mendaci o qualora sia intervenuto a suo carico provvedimento definitivo con applicazione delle misure di prevenzione di cui al codice leggi antimafia o sia intervenuta condanna passata in giudicato per i reati di cui all'artt. 94-98 del d.Lgs. 36/2023;
 - f. in caso di inosservanza delle norme in materia di lavoro e di rispetto dei contratti di lavoro;
 - g. in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore.
2. Nei casi previsti al comma che precede, con l'esclusione della lettera a), il Comune ha diritto di procedere

all'escussione della cauzione definitiva nonché a trattenere i compensi per il servizio effettuato qualora la cauzione fosse insufficiente a compensare i danni subiti e per la copertura di inadempienze retributive, previdenziali ed assicurative in capo all'appaltatore, fatta salva qualsiasi altra azione l'amministrazione valuti di intentare nei suoi confronti a risarcimento del maggiore danno.

3. L'eventuale intenzione di avvalersi della clausola risolutiva anticipata avverrà a mezzo PEC con preavviso di giorni 20.

ART. 22 – RECESSO

1. Il Comune, a norma dell'art. 21-sexies della Legge 241/1990, dell'art. 1671 c.c. e dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, previa disdetta da comunicare all'appaltatore mediante Posta Elettronica Certificata con un preavviso non inferiore a 20 giorni.
2. In caso di recesso, l'Amministrazione corrisponde, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023:
 - a. il valore dei servizi eseguiti;
 - b. un'indennità pari a un decimo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto all'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 23 – PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE

1. Salvi casi di risoluzione del contratto, il risarcimento dell'eventuale maggior danno e ogni altra sanzione prevista dal presente capitolato, l'Appaltatore, in caso di svolgimento del servizio in difformità alle prescrizioni di legge e/o del capitolato, sarà tenuto alla corresponsione delle seguenti penali:
 - a. di Euro 50,00= (cinquanta//00) per ogni ritardo non giustificato negli orari di arrivo presso i plessi scolastici e presso le abitazioni, imperfetta manutenzione dei veicoli ed altre infrazioni giudicate lievi dal responsabile del servizio competente;
 - b. di Euro 150,00 (centocinquanta//00) per ogni giorno di mancata effettuazione o interruzione del servizio;
 - c. di Euro 300,00 (trecento//00) per ogni servizio quotidiano effettuato con mezzo privo dei dispositivi di sicurezza, per i trasportati, previsti dalla normativa attualmente in vigore;
 - d. da Euro 50,00= (cinquanta//00) ad Euro 500,00= (cinquecento//00) secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto.
2. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del Responsabile del procedimento a mezzo posta elettronica certificata;
3. L'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si darà corso all'applicazione delle penali.
4. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori.
5. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o, in caso di non sufficiente capienza, sull'importo cauzionale, con conseguente obbligo dell'Appaltatore a provvedere, nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta del Comune, al reintegro della stessa.
6. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Il totale delle penali non potrà superare il **10%** (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, al netto d'IVA; ove tale limite venga superato, si procederà ai sensi dell'art. 21 "Risoluzione del contratto".

ART. 24 – ADEGUAMENTO E REVISIONE PREZZI

1. Il prezzo unitario per km definito in sede di aggiudicazione è fisso e invariabile fino al termine del primo anno scolastico di gestione del servizio (agosto 2027).
2. Per gli esercizi successivi la revisione è disposta nei modi, forme e limiti di cui all'art. 60 comma 2 bis del codice.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, a norma dell'allegato II.2bis al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 si applica la revisione ordinaria del prezzo dei prodotti secondo le seguenti modalità: codice CPV di riferimento 60100000-9 (Servizi trasporto terrestre), compreso nella Tabella D2 allegato II.2bis al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Ai fini della revisione si opta per l'indice dei prezzi di produzione servizi PPS per l'intero valore del contratto.
4. Nel caso di sopravvenienza di fatti eccezionali ed imprevedibili che alterano in maniera rilevante l'originario equilibrio contrattuale si dà corso alla rinegoziazione a norma dell'art. 9 del codice. Non costituisce circostanza imprevedibile la stipula di nuovi CCNL o accordi territoriali/aziendali.

ART. 25 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, s.m.i., ed a pena di nullità assoluta del presente atto, l'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, su apposito conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicato ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, s.m.i.
2. Entro sette giorni dall'accensione dei predetti conti correnti o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per operazioni afferenti il presente contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di comunicare al Comune ogni modifica a tali dati.
4. I bonifici bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara CIG, che deve essere riportato in qualsiasi documento contabile riferibile al presente atto. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
5. E' fatto obbligo all'Appaltatore di osservare, in tutte le operazioni riferite al presente contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i.
6. Agli obblighi in materia di tracciabilità, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, s.m.i. ed al presente articolo, sono soggetti eventuali subcontraenti.
7. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, il presente contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui saranno violati gli obblighi ivi previsti.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORME DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

1. L'Appaltatore, in relazione all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, è individuato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e si impegna all'integrale rispetto delle suddette disposizioni con particolare riferimento all'adozione delle misure e dei sistemi di sicurezza previsti dalla citata normativa;
2. L'Appaltatore è direttamente responsabile dell'adozione di misure idonee a garantire la sicurezza dei dati, afferenti il servizio, in suo possesso o a sua conoscenza, nonché dell'operato del suo personale.
3. I dati personali devono essere trattati a norma di legge e con le seguenti avvertenze:

- a. tutti i dati, compresi quelli gestiti con apparecchiature di elaborazione dati o per via telematica, dovranno essere trattati esclusivamente ai fini del servizio appaltato;
- b. è fatto divieto all'Appaltatore, ai suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché agli eventuali sub-contraenti di comunicare a terzi o divulgare in alcun modo i dati di cui si venga in possesso o a conoscenza;
- c. è fatto divieto all'Appaltatore, ai suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché agli eventuali sub-contraenti di conservare i dati dopo la scadenza dell'appalto: tutta la documentazione, cartacea ed informatica, dovrà essere restituita all'Amministrazione Comunale entro cinque giorni dalla data di scadenza dell'appalto;

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata e comprese le eventuali spese derivanti da integrazioni e modifiche del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti, sono poste a carico esclusivo dell'Appaltatore.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto è competente il foro di Parma.
2. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.
2. L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
4. Le tariffe del servizio a carico dell'utenza sono determinate e rimosse direttamente dal Comune.
5. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa espresso riferimento ai documenti di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme vigenti in materia di appalti.